

## STATUTO

**Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 160/1995 e s.m.i. . Testo Coordinato**

### **ART. 24 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

1. Il presidente assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi Consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio; esercita le funzioni di indirizzo al Dirigente preposto alla gestione del P.E.G. riservato al funzionamento del Consiglio e dei gruppi Consiliari costituiti; predispone l'ordine del giorno dei lavori consiliari; convoca e presiede il consiglio provinciale; attiva le commissioni consiliari costituite e ne dirime i conflitti di competenza; dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme dell'apposito regolamento che disciplina lo svolgimento dei lavori consiliari; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il consiglio è chiamato a deliberare; con l'assistenza degli scrutatori accerta e proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze, le scioglie nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento consiliare; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento consiliare.

### **ART. 25 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO**

1. Il consiglio è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'attività della Provincia.
2. Il consiglio esercita, inoltre, funzioni di verifica dei programmi settoriali e territoriali anche tramite apposite commissioni o udienze conoscitive.
3. Il Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ha competenza programmatica e di indirizzo generale limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
  - a) gli statuti dell'Ente, delle aziende speciali e delle istituzioni, i regolamenti;
  - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gli storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle suddette materie;
  - c) l'adozione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - d) le convenzioni con i comuni, la costituzione e la modificazione di forme associative;
  - e) proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell'ambito della provincia;
  - f) l'adozione delle linee di indirizzo per l'affidamento di attività e servizi pubblici mediante convenzione, l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi e la partecipazione dell'ente a società di capitali, fatta salva, ai sensi, dell'art. 5 della l.r. n.39/97, la competenza della Giunta Provinciale a deliberare la sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società costituite ex art. 32 della L. n. 142/90, così come recepito con l'art. 1 lett e) della l.r. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
  - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  - i) la contrazione dei mutui se non specificatamente previsti nella relazione previsionale e programmatica o nel bilancio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
  - l) riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
  - m) indennità di funzione e/o gettoni di presenza per i consiglieri in applicazione del

regolamento previsto dall'art.19 della l.r. 30/2000;  
n) elezione del collegio dei revisori;